

Dai risultati di questi seminari potranno derivare utili indicazioni per l'elaborazione delle linee guida.

Infine il Coordinamento intende organizzare, in collaborazione con l'OMS, un seminario sulle tematiche concernenti l'approvvigionamento di protesi ortopediche, che veda la presenza di aziende produttrici e rappresentanti di paesi in via di sviluppo, sì che si possa cercare, da un lato una riduzione dei costi, dall'altro la possibilità che in questi paesi si costituisca una micro imprenditorialità, che utilizzi quale forza lavoro anche i disabili, e che si avvalga dei materiali presenti in loco, in modo da abbattere i costi delle protesi.

Inoltre, su invito del Direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo, Min. Magliano, il responsabile per le tematiche dell'handicap del Ministero degli Affari Esteri, ha illustrato ai responsabili di tutti gli uffici della D.G.C.S. una sua ipotesi, peraltro già presente nelle linee guida per il V Programma Quadro dell'U.E. riguardo alla tematica dell'handicap. La proposta è la seguente: ferma restando le necessità di attivare progetti specifici, è importante che in ogni progetto sia prevista un'area, percentualmente definita, riguardante la disabilità, come si presenta in ogni progetto. Infatti, sia che si parli di agricoltura, di industria, di commercio o di artigianato o di altro la componente di disabili può essere e deve essere sempre presente. La proposta è stata accolta con molta soddisfazione e, pertanto, si ritiene che nelle prossime linee guida che verranno elaborate, essa costituirà un elemento qualificante.

### III

Verso la fine dell'anno 2000 si è costituito un gruppo di lavoro tra Ministero degli Affari Esteri e Ministero dell'Industria. Sono presenti in esso, per il Ministero degli Esteri il Consigliere Carfagnini, Capo dell' Ufficio VI della D.G.PE; per il Ministero dell'industria, il Prof. Venceslai, dirigente superiore nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività. Il gruppo di lavoro si è costituito grazie all'iniziativa del Prof. Urbano Stenta, che ne fa parte, per quanto concerne le tematiche sociali ed in particolare quelle dell'handicap. Questo gruppo si è riunito varie volte ed ha esaminato tra l'altro argomenti riguardanti i problemi dei dipendenti che si trovino all'estero e che contraggano malattie a seguito della loro permanenza in paesi stranieri. Si è altresì trattato della applicazione della legge 68/99 e a questo proposito è stato presentato dal responsabile per le tematiche dell'handicap del MAE il seguente documento:

Problemi concernente l'attuazione della legge 68/99 ed ipotesi di soluzione.

1) la legge in oggetto prevede che le aziende da 15 a 35 dipendenti siano tenute ad assumere un disabile; che quelle che occupano da 36 a 50 dipendenti ne assumano due e che tutte quelle che superano tale soglia siano tenute all'assunzione di disabili nella misura del 7% della forza di lavoro.

La sanzione prevista per i non adempienti è di Lit. 100.000 al giorno per ogni disabile non assunto, che equivale a Lit. 3.000.000 al mese.

Se ipotizziamo pertanto che un'azienda di 100 dipendenti non ottemperi alle disposizioni della L.68/99 essa avrà una sanzione di Lit. 21.000.000 al mese pari a Lit. 252.000.000 l'anno.

2) L'applicazione della legge in oggetto trova un primo problema nel fatto che, giustamente, essa prevede da un lato la formazione dei disabili da assumere, dall'altro la indicazione da parte delle aziende delle proprie necessità e delle tipologie di risorse di cui abbisognano. Dall'incontro della domanda, della relativa formazione e dell'offerta di lavoro nasce il ciclo virtuoso che la legge ha come obiettivo.

Tuttavia il problema della formazione, peraltro delegata per legge dalle regioni alle province, risulta così parcellizzato che si potranno utilizzare criteri non omogenei e creare così notevoli disegualianze nell'applicazione della legge e nella sua validità applicativa.

3) Altro problema di grandissimo rilievo è il seguente. Come avviene per la forza lavoro, è ormai cosa nota che le regioni del nord si stanno avviando verso la piena occupazione e comin-

ciano già ad avere un esubero di offerta rispetto alla domanda di lavoro. Al sud invece rimane la situazione opposta, con un divario evidente e, se non un incremento della disoccupazione, una sua perdurante gravità.

Tale fenomeno è analogo anche nel settore della disabilità, pertanto nelle regioni del nord i corsi di formazione per disabili, fino a due anni fa molto richiesti e frequentati, hanno difficoltà a decollare a causa della mancanza di corsisti. Tale situazione, ovviamente, si riflette nel mondo del lavoro e si presume che, a breve, la domanda supererà di molto l'offerta.

4) A questo punto si pongono due vie: o la modificazione della legge, prevedendo la sua non applicabilità, ovvero la sua applicazione in forma parziale e ridotta nelle aree che presentano riduzione dell'offerta di lavoro, o l'individuazione di sistemi alternativi che consentano alla forza lavoro del sud, come si è detto in esubero, di essere impiegata al nord.

5) La prima ipotesi, appare di difficile percorribilità e pericolosa, in quanto potrebbe costituire una sorta di siluro contro una legge che è appena decollata e non è ancora a regime. Inoltre, qualora si volesse perseguire questa possibilità, sarebbe oltremodo difficile arginare la richiesta di esenzione dall'obbligo, anche da parte di aziende che si trovino in zone ad elevata disoccupazione. Si potrebbe avere una situazione a macchia di leopardo, con province esonerate e province non esonerate all'interno della stessa regione. Ciò comporterebbe confusione, aumenterebbe la difficoltà applicativa della legge e, soprattutto, creerebbe un'ulteriore svantaggio per una categoria debole quale quella dei disabili.

6) La seconda ipotesi potrebbe essere utilizzata, ma sussistono gravi difficoltà, in quanto, essendo la forza lavoro al sud e le aziende, per gran parte al nord, è inimmaginabile provocare una nuova migrazione interna, come avvenne negli anni 60 e soprattutto se parliamo di persone in difficoltà, con problemi di adattamento ambientale più elevati e con necessità maggiori.

La maniera di superare questa situazione, non in tutti i casi ma in molti, può essere l'utilizzo del telelavoro.

Esso consentirebbe alle persone disabili, come in alcuni casi già avvenuto (confronta Cisco Systems), di restare nelle proprie abitazioni e, per via telematica, di apportare il loro contributo lavorativo alle aziende che necessitano di esso.

In Finlandia, dato il clima inclemente e la conformazione geografica (mi riferisco particolarmente alle molte isole che si trovano di fronte alla costa), l'uso del telelavoro è estremamente ampio e, ovviamente, coinvolge in buona misura le persone disabili.

7) Questo approccio potrebbe essere considerato ed attuato in Italia, ma esportato, ove risultasse positivo, a livello europeo. Infatti la dicotomia nord-sud, rispetto all'occupazione è presente sia nel nostro continente, sia fra esso e il nord Africa. Partendo da questa premessa si possono ipotizzare 4 fasi:

- a) applicazione pilota in Italia del telelavoro nell'ambito della disabilità, per consentire alle persone in difficoltà residenti nel meridione d'Italia di entrare nel mondo del lavoro.
- b) estensione di tale prassi a tutto il mondo del lavoro.
- c) estensione di essa a livello europeo, in particolare fra le aree nord-sud e nord-est;
- d) ampliamento di tale azione fra l'area europea e quella nord africana e medio-orientale.

#### IV

L'attuazione della legge 626 prevede una particolare attenzione ai dipendenti disabili e, perciò, la sua applicazione va strettamente correlata all'attuazione della legge 104/92. Ciò è stato evidente al MAE, che ha voluto un gruppo di lavoro formato da esperti della legge 626 e responsabile per le tematiche dell'handicap. Da questo gruppo di lavoro sono emerse proposte, in fase di attuazione, che prevedono tra l'altro:

- 1) la presenza in tutti gli ascensori di rivelatori sonori che indichino i vari piani;
- 2) la attivazione di tastiere dotate di legende anche in braille;

3) la presenza di lampade flashanti in tutti gli uffici in cui vi siano dei dipendenti non udenti (misura questa già indicata nella precedente relazione ed attuata completamente);

4) la presenza in tutte le scale di una apparecchiatura (pedana con cingoli) sulla quale possano essere agganciate delle carrozzelle e che sia capace autonomamente di salire e scendere le scale (struttura attualmente in commercio);

5) elaborazione di piani di formazione per gli assistenti volontari ai disabili della vista e motori, nonché per i disabili stessi, onde renderli consapevoli e disponibili agli aiuti necessari in caso di calamità.

Entro il 2001 questi corsi saranno tenuti e conclusi, ma dovranno essere ripetuti periodicamente.

#### V

Una notevole importanza, per ogni struttura, sia pubblica che privata, va attribuita alle procedure concorsuali, soprattutto a seguito della approvazione della legge 68/99. Il MAE, in vista dei concorsi tenutisi durante l'anno 2000, ha messo a punto tutte le procedure necessarie a che le varie categorie di disabili possano partecipare ad essi su piede di perfetta parità. Questo appare un risultato estremamente importante e ad esso si è lavorato con molta alacrità da parte di un gruppo di lavoro che ha elaborato e messo a punto dette procedure, sì che allo stato il Ministero dispone di esse, sia per ciò che concerne la metodologia, sia per quanto riguarda l'utilizzazione di attrezzature necessarie alla sua applicazione.

#### VI

Le prospettive per il 2001 sono estremamente impegnative. Infatti si dovrà iniziare l'attuazione del piano di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali nelle sedi di rappresentanza all'estero; attuare i corsi nell'ambito della legge 626; concludere i colloqui con i dipendenti disabili e trarre un piano di intervento personalizzato; seguire i problemi delle scuole italiane all'estero nonché dei disabili presenti nelle nostre comunità all'estero; sviluppare l'ampio panorama di interventi già indicati al punto 2) nell'ambito della cooperazione italiana ai paesi in via di sviluppo. Di tutto questo si riferirà nella relazione del prossimo anno, ma data la grande sensibilità che ormai questo Ministero dimostra a queste tematiche, si ritiene che anche il bilancio del 2001 potrà essere estremamente positivo, come lo è stato quello dei due anni precedenti.

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**INTEGRAZIONE LAVORATIVA**DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI  
GENERALI E DEL PERSONALE

La Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale, con circolari in data 10.01.1995 n. 472 e in data 24.10.1997 n. 12423 ha decentrato la regolarizzazione delle assenze dal servizio (ivi comprese quelle di cui all'art.33 L. 104/1992) rispettivamente agli uffici decentrati e periferici, e successivamente alle Direzioni Generali, impartendo le disposizioni di indirizzo al fine di rendere il più omogeneo possibile l'applicazione della suddetta normativa.

In tale ottica, vi è stato un notevole lavoro di supporto di detti uffici, sia con pareri scritti che con continue richieste verbali di chiarimenti e spiegazioni.

Inoltre, relativamente alle modifiche intervenute nella normativa sulla autocertificazione, sono stati predisposti due moduli per la standardizzazione delle dichiarazioni rese dai dipendenti, rispettivamente per le richieste di trasferimento o per quelle riguardanti la fruizione dei permessi (3 gg. al mese ovvero 2 ore giornaliere) previste dalla vigente normativa. Una copia di tali moduli è stata messa a disposizione di tutti i dipendenti degli uffici di questa Amministrazione.

Per quanto riguarda l'assunzione di personale disabile, le modifiche alla normativa intervenute con la Legge 12 marzo 1999 n.68, unitamente agli obblighi di programmazione di tutte le assunzioni e alla ristrutturazione del Ministero dei Lavori Pubblici conseguente al trasferimento in corso di parte delle competenze, risorse umane o finanziarie alle Regioni ed Enti locali, non hanno reso possibile l'attivazione delle procedure per l'anno 2000 e ne rendono problematica l'attuazione per l'anno 2001.

Viceversa, per quel che riguarda i tirocini di lavoro svolti da disabili, (Vd anche Legge 21.12.1978 n.845 e la Delibera della Regione Lazio n.8341 del 30.10.1990), questa Amministrazione ha avuto una esperienza assai positiva dapprima con tre ragazzi (anno formativo 1997-98) e dall'anno successivo con cinque, su richiesta del Comune di Roma - Istituto di formazione professionale Simonetta Tosi - richiesta avanzata allo scopo di avviare giovani portatori di handicap ad esperienze lavorative compatibili con il loro stato di salute psicofisico. Durante il tirocinio vi è sempre stata la presenza discreta ma continua di uno psicologo facente parte del suddetto istituto, che ha coordinato il lavoro dei tutor volontari individuati in dipendenti dell'Amministrazione.

Il successo dell'iniziativa e il grado di integrazione dei ragazzi nell'ambiente lavorativo sono stati tali che, a partire dall'anno 2000-2001, è stata proprio questa Amministrazione a chiedere il proseguimento del tirocinio.

Non vi sono stati partecipanti a concorsi pubblici che hanno chiesto i benefici di cui all'art.20 L. 104/1992.

Infine, nel corso dell'anno, sono state istruite una richiesta di aspettativa ex art.4 comma 2 L.53/2000 (ancora in corso), 11 pratiche relativamente alle richieste di benefici (riduzioni dell'orario lavorativo) di cui all'art.33 della legge in esame, tutte evase con esito positivo, ed effettuati 8 trasferimenti e 17 distacchi per avvicinamento a parente convivente portatore di handicap.

ISPETTORATO GENERALE PER LA  
CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA  
STRADALE

### **MOBILITÀ E SUPERAMENTO BARRIERE**

Per quanto concerne le competenze dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, in ordine all'applicazione del dettato disposto dal Codice della strada, approvato con Decreto L.vo n. 285 del 30 aprile 1992, nonché dal relativo Regolamento attuativo, approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e succ. modifiche, detta normativa pone particolare attenzione alle problematiche afferenti la sfera dell'handicap motorio, attraverso una serie di norme che hanno lo scopo di facilitare al massimo il rapporto disabile-strada, nella convinzione che una utenza debole vada comunque garantita e che favorire questa autonomia risulta determinante per l'integrazione di questi cittadini con il resto del tessuto sociale.

Gli artt. del C.d.S. e del suo regolamento di attuazione che interessano i disabili, di competenza di questo Ministero, sono i nn. 7, 41 e 188 del Codice e nn. 149, 162, 354, 355 e 381 del Regolamento.

È stato successivamente emanato il D.P.R., 503 del 24.7.96 concernente il Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, che amplia le facilitazioni previste dal Codice ed estende il contrassegno invalidi anche ai non vedenti.

L'Ispettorato fornisce ai comuni, e direttamente ai disabili che ne fanno richiesta, la corretta interpretazione normativa dei vari articoli ed incoraggia alla corretta applicazione delle norme stesse da parte degli enti proprietari.

Cura altresì il recepimento di direttive e raccomandazioni a livello comunitario tese ad una migliore unificazione anche in questo settore.

Attualmente è in corso di redazione un disciplinare tecnico sulla materia che, oltre ad offrire chiarimenti tecnici, darà direttive alle amministrazioni locali su quali interventi si debbano adottare per facilitare al massimo i disabili che intendano autonomamente avvalersi del diritto alla mobilità.

È stata istituita per tale scopo una commissione composta da personale interno ed esterno all'Amministrazione di comprovata esperienza.

DIREZIONE GENERALE DELLE  
AREE URBANE E DELL'EDILIZIA  
RESIDENZIALE

Per quanto concerne le competenze della Direzione Generale delle Aree urbane e dell'Edilizia Residenziale, in particolare la gestione dei fondi provenienti dalle riserve operate ai sensi dell'art. 31 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 sulle risorse destinate all'edilizia residenziale pubblica (maggiori entrate ex Gescal 1992/95 - programmi regionali 1996/98), si fa presente che, ai sensi dell'art. 63 del Decreto L.vo 31 marzo 1998 n. 112, sono stati predisposti appositi accordi di programma da sottoscrivere con ciascuna regione; l'effettivo trasferimento alle regioni dei predetti fondi avverrà a seguito della esecutività dei citati accordi di programma.

L'attività della Commissione di studio di cui all'art. 12 del d.m. ll.pp. 14 giugno 1989 n. 236 - istituita con decreto interministeriale n. 2440 dell'8.7.1989 e divenuta permanente con successivo decreto n. 2469 del 14.6.1991 - ha riguardato, in particolare, la predisposizione di risposte a chiarimenti e quesiti di carattere interpretativo inerenti le norme tecniche per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, inviati da pubbliche amministrazioni, enti e privati.

Nel corso dell'anno la Commissione ha provveduto, altresì, ad elaborare un testo di aggiornamento e modifica del citato d.m. ll.pp. n. 236, la cui stesura è in corso di completamento, definito in base alle risultanze emerse nel corso dell'applicazione ormai decennale delle nuove norme.

**INTEGRAZIONE LAVORATIVA**DIREZIONE GENERALE DELLA  
DIFESA DEL SUOLO

L'attività svolta dalla Direzione Generale della Difesa del Suolo, in applicazione della L. 104/92, ha riguardato la fruizione di permessi mensili in applicazione dell'art. 33, 3° comma della citata legge.

Tali agevolazioni, nell'anno 2000, sono state richieste da n. 5 dipendenti di cui n. 4 per assistere familiari affetti da handicap e n. 1 per cure riabilitative del dipendente handicappato, per un totale complessivo di n. 121 giorni di assenza retribuiti.

In applicazione della L. 626/94 ed in considerazione dell'aumento delle patologie legate ad una non corretta postazione di lavoro unita alla sedentarietà delle attività lavorative, la Direzione Generale ha previsto la sostituzione di circa 20 poltroncine in uso al personale con altrettante conformi al D.L. 626/94 ed adattabili alle specifiche esigenze ergonomiche dei dipendenti.

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

## PROVVEDIMENTI

SERVIZIO AFFARI GENERALI E DEL  
PERSONALE

A seguito degli accordi raggiunti con le OO.SS., è stata emanata la circolare 4/98/08 prot. 8577 del 22.6.2000 con la quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di trasferimento ex L.104/92. Sono stati ammessi al beneficio del trasferimento 103 dipendenti, di cui 17 portatori essi stessi di handicap. La procedura può dirsi già conclusa, in quanto la maggior parte dei dipendenti in esame ha preso servizio in una delle sedi richieste.

E' stata inoltre predisposta una nuova circolare relativa alla fruizione dei permessi previsti dalla legge in esame per l'assistenza ai familiari portatori di handicap. Questo intervento si è reso necessario, in quanto nuove disposizioni sono state introdotte in materia, dalla legge 53/2000. Nel redigere il testo della suddetta circolare, di imminente pubblicazione, si è tenuto conto anche delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica (indicazioni elaborate di concerto con l'INPS e con il Ministero per la solidarietà sociale); è stato inoltre recepito, ultimamente, anche il disposto di cui all'art. 80 della recente legge 388/2000, che ha integrato la suddetta legge 53/2000.

## INTEGRAZIONE LAVORATIVA

Nel corso dell'anno 2000 non è stato assunto nessun disabile in attuazione dell'art. 19 della legge 104/92; inoltre, non essendo stata espletata alcuna prova (orale o scritta) relativa a concorsi pubblici, non è stato applicato il beneficio del tempo aggiuntivo previsto dall'articolo 20. Sempre nell'anno 2000 sono stati 186 i dipendenti, in servizio negli uffici centrali e periferici di questo ministero, che hanno fruito delle agevolazioni previste dall'art. 33 commi 1, 2, 3 e 6 della legge in esame.

Nella tabella, in allegato, si riportano i dati dei soggetti beneficiari dei trasferimenti ai sensi della L. 104/92.

## Trasferimenti dei beneficiari della legge 104/92 nell'anno 2000

Motivi del trasferimenti	Aree	da sede centrale				da uffici periferici				totali		totali uomini e donne
		Uomini	Donne	Totali	% donne	Uomini	Donne	Totali	% donne	uomini	donne	
Dipendente con handicap grave	C1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C2	-	-	-	-	0	1	1	-	0	1	1
	C3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B3	-	-	-	-	0	1	1	-	0	1	1
	B2	-	-	-	-	6	3	9	-	6	3	9
	B1	-	-	-	-	0	1	1	-	-	0	1
	A	-	-	-	-	3	2	5	-	3	2	5
Totali	-	-	-	-	9	8	17	-	9	8	17	
Famigliare con handicap grave	C1	1	0	1	-	2	0	2	-	3	0	3
	C2	1	2	3	-	3	0	3	-	4	2	6
	C3	-	-	-	-	11	4	15	-	11	4	15
	B3	-	-	-	-	6	4	10	-	6	4	10
	B2	2	0	2	-	26	10	36	-	28	10	38
	B1	0	1	1	-	3	0	3	-	3	1	4
	A	-	-	-	-	8	2	10	-	8	2	10
Totali	4	3	7	-	59	20	79	-	63	23	86	

**MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO****PROVVEDIMENTI, ADEMPIMENTI**

SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE  
RISORSE E PER LE RELAZIONI CON  
IL PUBBLICO

La scrivente Amministrazione non ha adottato particolari provvedimenti normativi concernenti interventi di propria competenza in riferimento alla legge n° 104 del 5 febbraio 1992.

Oltre a ciò, si precisa di non ravvisare, per quanto di competenza, ambiti normativi che richiedano modifiche o nuove disposizioni.

**COMMISSIONI, ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO**

La scrivente Amministrazione non ha istituito commissioni, osservatori, organismi di consulenza, gruppi di studio e di lavoro, con riferimento alle politiche per l'handicap di cui alla citata legge.

**INTEGRAZIONE LAVORATIVA**

Per quanto concerne tale tematica, si riportano in appresso le seguenti considerazioni:

- art.19 della legge 104/92: ai sensi di detto articolo non sono stati assunti, nel corso dell'anno 2000, presso questa Amministrazione disabili fisici e psichici

- art.20 della legge 104/92: nell'anno 2000 risulta che solamente n° 1 partecipante a concorsi pubblici indetti dalla scrivente Amministrazione abbia chiesto di avvalersi dell'articolo in questione

- art. 17 della legge 104/92: nell'anno 2000 è proseguito il rapporto, iniziato nel 1992, con il Comune di Roma - Centro Formazione professionale - relativamente ai tirocini di lavori svolti da persone disabili. A detti tirocini hanno partecipato n° 3 ragazzi. Si fa presente che anche nel corso del 2001 proseguono detti tirocini

- art. 33 della legge 104/92: nel corso dell'anno 2000 hanno usufruito di detta legge n° 4 impiegati per problemi personali e n° 13 impiegati per problemi legati a familiari.

**ACCESSIBILITÀ E SUPERAMENTO BARRIERE**

Nel corso del 2000, sono stati attuati interventi e, quindi, investite risorse anche se di non rilevante entità, per migliorare quanto realizzato negli anni precedenti. In particolare si è dovuto intervenire nella ristrutturazione dei servizi igienici speciali e sulla funzionalità delle porte di ingresso dotate di dispositivi che ne facilitino l'apertura.

**INTEGRAZIONE SOCIALE**

Si segnala che nel corso dell'anno 2000 si sono svolti corsi di informatica per portatori di handicap previsti nel 1999. A tali corsi hanno partecipato n° 4 impiegati.

Si fa presente, inoltre, che nel mese di giugno 2000, a seguito dell'attuazione presso il Ministero del protocollo informatizzato sono stati organizzati dei corsi inerenti l'attività di detto Ufficio. Ai corsi ha partecipato n° 1 impiegato.

**INIZIATIVE COMUNITARIE**

Non si riscontrano partecipazioni a programmi comunitari, nonché a gruppi di studio o di ricerca a livello internazionale così come non si riscontrano scambi culturali.

**AZIONI, ATTIVITÀ**

Non si evidenziano particolari iniziative, interventi o attività significative che siano state svolte, intraprese o proposte nell'ambito delle politiche per l'handicap nemmeno in collaborazione con altre Amministrazioni dello Stato.

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## PROVVEDIMENTI, ADEMPIMENTI

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO

In data 18.1.2000 è entrata in vigore la legge 12.03.1999, n.68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" in attuazione della quale sono stati emanati i seguenti provvedimenti:

- D.l. 13 gennaio 2000, n. 91 "Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13, co.4, della legge 12.03.1999, n. 68". Il regolamento definisce criteri e modalità per la ripartizione tra le regioni delle disponibilità del Fondo nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni previste dal citato art. 13, comma 1.

- D.M. 15 maggio 2000 recante "Autorizzazione alla gradualità degli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie ai sensi dell'art. 4, co.11 - bis, della legge 19.7.1993, n. 236". Al fine di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle quote previste dalla legge 12.3.1999, n. 68, con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, il presente decreto autorizza i datori di lavoro che hanno trasformato la loro natura giuridica da pubblica in privata ad adempiere gradualmente all'obbligo di assunzione predetto.

- D.M. 7 luglio 2000, n. 357: regolamento recante "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12.3.1999, n. 68". Il presente regolamento disciplina nell'ambito delle iniziative in materia di collocamento mirato dei lavoratori disabili, i procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta dalla citata legge, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.

- D.D. 26 settembre 2000 recante "Ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13 co. 4, della legge 12.3.1999, n. 68".

- D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 avente per oggetto "Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12.3.1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili". Esso contiene norme di esecuzione, aventi carattere generale, ai fini dell'attuazione della citata legge.

Si segnala, inoltre, che la scrivente, nel periodo considerato ai fini della presente relazione, ha emanato le seguenti circolari:

- *Circolare n. 4 del 17.1.2000* avente ad oggetto: "Iniziali indicazioni per l'attuazione della legge 12.3.1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili". Essa è diretta a fornire prime indicazioni per consentire la corretta gestione, secondo regole uniformi, del presente momento di transizione dal vecchio al nuovo sistema normativo.

- *Circolare n. 17 del 24.3.2000* avente ad oggetto: "Assunzioni obbligatorie. Legge 12.3.1999, n. 68. Regime sanzionatorio". In assenza di una specifica legislazione sanzionatoria, la presente circolare individua le modalità concrete di intervento sulle violazioni commesse nel periodo di vigenza dell'abrogata legge 482/68.

- *Circolare n. 36 del 6.6.2000* avente ad oggetto: "Collocamento obbligatorio. Legge 12.3.1999, n. 68. Richiesta avviamento e compensazione territoriale. Fornisce indicazioni sulle modalità di richiesta di avviamento e sull'istituto delle compensazioni territoriali.

- *Circolare n. 41 del 26.6.2000* avente ad oggetto: "Assunzioni obbligatorie. Ulteriori indicazioni per l'applicazione della Legge 12.3.1999, n. 68. Integrazione delle circolari n.4/2000 e 36/2000". Il presente atto intende offrire soluzione alle numerose problematiche emerse in esito alla prima fase di pratica applicazione della legge 68/99 completando ed integrando gli orientamenti ed i principi fissati con le precedenti circolari 4/2000 e 36/2000.

- *Circolare n. 79 del 9.11.2000*: "Assunzioni obbligatorie. Art. 17 della legge 12.3.1999, n. 68. Certificati di ottemperanza". Essa fornisce ulteriori indicazioni sull'obbligo, imposto dall'art. 17, della citata legge, ai datori di lavoro che intendano partecipare a bandi per appalti pubblici, di certificare l'avvenuto adempimento degli obblighi di assunzione.

- Linee guida per la stipula delle convenzioni. Tenuto conto della rilevanza che tale progetto riveste ai fini della proficua attuazione della legge 68/99, ed anche in funzione dell'accesso alle agevolazioni previste dalla legge medesima, sono state elaborate le "linee programmatiche" volte ad individuare un apposito modello di riferimento che prefiguri il contenuto minimo della convenzione sul quale elaborare le singole fattispecie negoziali.

Alla luce del nuovo quadro normativo in materia di collocamento obbligatorio, tenuto conto di quanto disposto in merito al decentramento amministrativo dei servizi per l'impiego e considerato, altresì, il notevole progresso tecnologico nel settore della comunicazione, si ravviserà l'opportunità di apportare le necessarie modifiche alla legge 29.03.1985, n. 113, che disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti, ai fini di una sua più attuale ed efficace applicazione rispetto alle nuove esigenze del mercato del lavoro.

In particolare in relazione alla:

- ridefinizione delle competenze in materia di iscrizioni all'Albo professionale nazionale, articolato a livello regionale, dei centralinisti ciechi;

- revisione della composizione delle commissioni regionali per l'esame di abilitazione dei centralinisti, visto anche il riconoscimento di nuove qualifiche equipollenti, individuate dal D.M. del 10.01.2000, pubblicato sulla G.U. n. 37 del 15.02.2000;

- modifiche in merito ai criteri di individuazione degli obblighi di assunzione;

- estensione degli obblighi, cui allo stato è soggetta la sola Telecom Italia Spa, anche a tutte le altre aziende telefoniche, che oggi installano centralini telefonici.

Al fine di dare uniformità e sistematicità alla normativa inerente il collocamento obbligatorio dei non vedenti, si rappresenta, inoltre, l'opportunità di interventi analoghi anche sulla legge 21.07.1961, n. 686, che disciplina il collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.

#### **COMMISSIONI, ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO**

In virtù del Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 è stato realizzato un decentramento in grado di far convergere ad un unico livello istituzionale, quello regionale, le attività amministrative in materia di mercato del lavoro. A tale proposito sono stati attivati momenti di concertazione con i rappresentanti delle regioni e delle province per la definizione delle norme attuative della legge 12.3.1999, n. 68.

Inoltre, questa Amministrazione partecipa alla Commissione Interministeriale per l'handicap istituita presso il Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio.

#### **COMMISSIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL LAVORO**

Considerata la portata fortemente innovativa della legge 68/99 la scrivente ha ritenuto opportuno prevedere la costituzione di un apposito organismo con compiti di monitoraggio, analisi e valutazione dell'impatto sociale della legge suddetta. Il suddetto organo collegiale,

denominato "Osservatorio per il lavoro dei disabili", dovrebbe inoltre svolgere attività consultiva su ogni aspetto a carattere nazionale, europeo ed extraeuropeo inerente il lavoro dei disabili e contribuire alla stesura della relazione al Parlamento prevista dall'art. 21 della legge 68/99. Sono attualmente in corso le attività istruttorie per la sua costituzione.

#### **COSTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI**

La necessità di gestire in maniera ottimale l'attività di ripartizione fra le regioni, del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, previsto dall'art. 13, co. 4 della legge 68/99, rende particolarmente opportuna la costituzione di un organismo con compiti di supporto tecnico.

Esso dovrebbe predisporre, entro il 1° febbraio di ciascun anno, un rapporto informativo sull'effettiva attuazione delle iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo dei disabili, sui risultati concretamente conseguiti ed elaborare una proposta di ripartizione delle risorse. Per le finalità di cui all'art. 13, co. 9, della legge 68/99, il Comitato tecnico, al termine del mandato conferito ai propri membri, dovrebbe riferire sugli effetti dell'applicazione delle disposizioni di legge relative alla concessione delle agevolazioni ed avanzare proposte relative alla congruità delle risorse disponibili nel Fondo.

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE  
GENERALE, DEL PERSONALE E DEI  
SERVIZI DEL TESORO

### INTEGRAZIONE LAVORATIVA

Si fa presente che ai sensi dell'art. 41, 8° comma della Legge - quadro n. 104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap, gli interventi effettuati a favore del personale centrale di questo Ministero, nell'anno 2000, sono stati:

- a) nessuna astensione facoltativa di cui al comma 1° dell'art. 33;  
(genitori di minore inferiore a tre anni portatore di handicap)
- b) nessun permesso di cui al comma 2° dell'art. 33;  
(genitori di minore inferiore a tre anni portatore di handicap)
- c) 91 permessi di cui al comma 3° dell'art. 33;  
(assistenza di parente o affine entro il terzo grado convivente portatore di handicap)
- d) 36 permessi di cui al comma 6° dell'art. 33;  
(portatori di handicap)

Ai suddetti vanno inoltre aggiunti 210 dipendenti in servizio presso gli uffici periferici dislocati su tutto il territorio nazionale che hanno usufruito, nel medesimo anno, delle agevolazioni previste dalla citata legge e per i quali non è possibile, allo stato, diversificarne, gli interventi.

Occorre far presente che, per quanto riguarda il diritto al lavoro dei disabili, la legge 12 marzo 1999, n. 68, nell'abrogare la legge 2 aprile 1968, n. 482, ha modificato la platea dei destinatari, prevedendo altresì una nuova base di computo ed una nuova quota di riserva e stabilendo, peraltro, altri criteri per l'individuazione dei posti da conferire alle categorie protette tra le quali è ricompresa anche quella prevista dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Pertanto, premesso quanto sopra, si comunica che:

- nessuna assunzione è stata effettuata, nel corso dello scorso anno, ai sensi dell'art. 19 della citata legge, mentre sono stati assunti tre vittime del terrorismo, un non vedente ed un invalido civile, quest'ultimo quale idoneo riservatario di concorso;
- 7 candidati hanno chiesto di partecipare ai concorsi attualmente in fase di espletamento da parte di questa Amministrazione, in applicazione dell'art. 20 della suddetta legge n. 104/92;
- non sono stati organizzati "tirocini di lavoro" svolti da persone handicappate;
- 13 impiegati hanno usufruito dei vantaggi previsti dall'art. 33, 5° comma, della medesima legge e sono stati, quindi, trasferiti nella sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

### ACCESSIBILITÀ E SUPERAMENTO BARRIERE

Per quanto riguarda, invece, gli interventi eseguiti per migliorare l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche sono stati realizzati:

- 2 locali igienici per ciascun piano (otto in tutto) pienamente agibili anche ad handicappati motori, ed installati;
- 4 servoscala per il superamento delle gradinate di accesso a due ingressi al piano sopraelevato del palazzo.

Si comunica, inoltre, che è in corso di realizzazione la sostituzione degli ascensori, a servizio delle quattro rampe principali di scale, con apparecchi che ne favoriscono la fruibilità da parte di disabili, e che è stata, inoltre, esperita una gara per la ristrutturazione degli ambienti destinati all'Ufficio accettazione ove è prevista la realizzazione di una rampa di accesso ed interventi che migliorino l'accoglienza di visitatori portatori di handicap.

Gli immobili locati per gli uffici periferici sono in regola con la normativa in oggetto e, a tal fine, all'atto della stipula dei contratti vengono appositamente richieste idonee certificazioni attestanti la conformità degli stabili alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, di agibilità dei locali aperti al pubblico e di abbattimento delle barriere architettoniche.

Per le vecchie locazioni, allo scadere dei relativi contratti, si richiedono alle proprietà i lavori occorrenti per le eliminazioni delle citate barriere.

Sono in corso, attualmente, le procedure per costituire i nuovi Dipartimenti provinciali attraverso l'accorpamento di uffici periferici tuttora dislocati in sedi separate e a tal proposito verranno riconsegnati ai proprietari i pochi immobili non adatti ad uffici pubblici nei quali è risultato di difficile attuazione l'intervento con lavori di adeguamento dei locali alla normativa di cui alla legge n. 104/92.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE****INTEGRAZIONE LAVORATIVA**

SERVIZIO AA.GG. E PERSONALE

Questa Amministrazione non ha assunto disabili fisici e psichici ai sensi dell'art.19 della L. 104/92, con riferimento alla L. 482/68;

l'aliquota d'obbligo e i posti da coprire in base alla pianta organica, nonché gli interventi attuati in merito all'art. 42 del D.L. vo 29/93, consiste in 46 unità;

nessun concorso pubblico è stato bandito da questa Amministrazione;

nessun "tirocinio di lavoro" è stato svolto da questa Amministrazione;

il personale che ha usufruito delle agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33 della L. 104/92 nell'anno 2000 consiste in 30 dipendenti.

**ACCESSIBILITÀ E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE**SERVIZIO AA.GG. E PERSONALE  
DIV. I

Per gli aspetti di competenza di questa Divisione si precisa quanto segue:

In materia di accessibilità e superamento di barriere architettoniche, lo specifico DPR 24 luglio 1996, n.503 ("Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"), in vigore a far data del 12.10.1996, stabilisce all'art.1 - comma 4 che "Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorare la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento".

Inoltre, il successivo art. 13 - comma 2 stabilisce che "Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tali da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236".

Per quanto precede, questa Divisione, con nota n. 4240/AG 1.4 del 7.02.2001, ha interessato l'INPDAP, quale proprietario dell'immobile, affinché lo stesso provveda ad effettuare, con carattere di priorità assoluta, i necessari interventi di adeguamento della sede di questo Ministero alla normativa sopra richiamata, onde garantire l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche, quindi la fruibilità dell'edificio, nei termini previsti dalla stessa normativa, per il conseguimento dei fini istituzionali di questa Amministrazione nel pieno rispetto delle norme in argomento.

In attesa dei predetti interventi di adeguamento da parte del proprietario dell'immobile, è comunque disponibile, in corrispondenza dell'accesso di Via C. Colombo, 44, un idoneo varco di accesso con relativo bagno per i disabili, strutture queste che consentono l'attivazione di un "sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati", in ottempe-

ranza alle disposizioni dell'art. 1 - comma 5 del citato DPR 503/96. Al riguardo saranno programmate le azioni per organizzare tale servizio di assistenza e formare il personale addetto.

Ancora si evidenzia che per il personale in servizio rientrante nella suddetta categoria protetta, sono stati realizzati, a cura di questa Amministrazione, interventi di adeguamento dei bagni nel settore di applicazione e sono stati preventivati i necessari interventi di superamento/eliminazione delle barriere architettoniche nelle zone di collegamento tra i piani 1-2-3-4-5-6 degli edifici di Via C. Colombo e Via C. Bavastro.